COMMISSIONE V

DIFESA

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 247

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici. (1153) 247

PRESIDENTE . . 247, 248, 249, 250, 252, 253
PRIORE, *Relatore* 247, 248, 251
GUADALUPI . 248, 249, 250, 251, 252, 253
SACCENTI 248
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 248, 249, 250, 252, 253
PAGLIUCA 249, 250
CORONA GIACOMO 249
GUERRIERI FILIPPO 250
DANTE 251, 252, 253
CLOCCHIATTI 252

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

CUTTITTA: Ricostituzione del servizio tecnico del Genio militare. (487) 253

PRESIDENTE 253, 254
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 253
LATANZA 253
FOLCHI, *Relatore* 254

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (1297) 254

PRESIDENTE 254, 255

PAG.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* . . 254, 255
GUADALUPI 254, 255
PRIORE 255
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 255
DANTE 255

Votazione segreta:

PRESIDENTE 255

La seduta comincia alle 9.30.

SACCENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici. (1153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici.

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1153, assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, si propone di dettare

norme per disciplinare la fabbricazione, la detenzione e l'impiego di apparati rivelatori magnetici, comunemente denominati cercamine.

Il provvedimento di cui trattasi sancisce l'obbligo della denuncia dei predetti apparecchi (articolo 1), subordina ad apposita licenza la fabbricazione, la riparazione e la vendita degli apparati stessi (articolo 2), prescrive l'autorizzazione del Ministero della difesa per l'impiego degli apparecchi in questione (articolo 3), fissa le relative sanzioni a carico dei contravventori (articolo 4) ed esenta, infine, dagli obblighi e divieti in parola alcune particolari istituzioni (articolo 5).

Le finalità dell'emanando provvedimento legislativo possono riassumersi in primo luogo nell'esigenza di evitare l'impiego degli apparati suddetti da parte di persone inesperte che si dedicano alla ricerca di ordigni esplosivi residuati di guerra a scopo di lucro, e, in secondo luogo, nella opportunità di creare un mezzo atto a consentire alle autorità militari di raccogliere dati aggiornati circa la consistenza numerica degli apparecchi stessi.

Considerate le accennate particolari finalità dirette alla salvaguardia di ragioni di pubblico interesse, ritengo che il presente disegno di legge debba essere sollecitamente approvato.

L'unico punto sul quale sarebbe, forse, opportuno integrare le disposizioni contenute nel disegno di legge, concerne l'entità della sanzione prevista a carico dei contravventori.

Considerato, infatti, che la sanzione stessa ha natura di contravvenzione e, quindi, non richiede la prova specifica del comportamento doloso, sembrerebbe opportuno, nei casi di minore gravità, dare la facoltà al giudice di applicare la sola pena dell'ammenda In tal senso, all'articolo 4 dovrebbe essere apportato un emendamento.

A tale considerazione sono stato indotto tenendo presente il particolare valore della libertà, bene inestimabile che può avere limitazione nei soli casi in cui ci si ponga volontariamente ed in forma grave in contrasto con le norme della legge.

In conclusione, ritengo di potere raccomandare l'integrale approvazione del disegno di legge, sottolineando, nello stesso tempo, l'opportunità di inserire, all'articolo 4, il citato emendamento, per il quale, comunque, mi rimetto al giudizio ed alla sensibilità della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Il provvedimento sottoposto al nostro esame merita, a nostro giudizio, un'attenta valutazione, tanto più che le stesse perplessità manifestate dal relatore testimoniano come, anche se si parte da premesse che da un punto di vista morale possono essere giuste, si arrivi a delle proposte eccessive. Perché, infatti, eccessiva ci sembra l'entità della penalità per chi contravviene a tale disposizione.

L'eccessività, secondo il nostro giudizio, deriva dal fatto che non si è valutato appieno il contributo, veramente grande, dato da quel gruppo di artigiani che, nell'immediato dopoguerra, quando più intensa è stata l'attività in quel settore, hanno svolto un'opera produttiva veramente encomiabile, anche se, come è accaduto in moltissimi casi, si sono verificati luttuosi incidenti per scoppi di mine.

Partendo da queste premesse, non crediamo che si possa arrivare all'irrogazione di una penalità così forte. L'emendamento proposto dall'onorevole Priore è già qualcosa, ma non è tutto. Noi saremmo dell'avviso di emendare l'emendamento, lasciando soltanto l'applicazione dell'ammenda, che è già elevata. Tanto più che il provvedimento stesso non mira soltanto a disciplinare la fabbricazione degli apparati rivelatori magnetici, ma, come dice la stessa relazione governativa, a dare la possibilità di reperire, in casi di necessità, tutto questo indispensabile materiale.

SACCENTI. Il nostro gruppo è d'accordo con le osservazioni e con la proposta dell'onorevole Guadalupi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRIORE, *Relatore*. Non posso essere d'accordo con la proposta dell'onorevole Guadalupi, e ciò per diversi motivi.

Anzitutto, c'è da rilevare che anche per la detenzione di altre armi è previsto l'arresto. Inoltre il mio emendamento intende appunto raggiungere lo scopo di punire con l'arresto i casi più gravi e con la sola ammenda i casi meno gravi.

Debbo infine insistere sull'emendamento da me formulato per il motivo che, con questa legge, il Governo ha il diritto di requisire questi apparecchi in caso di necessità.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso senz'altro condividere l'opinione del relatore che la formulazione dell'articolo 4 possa portare ad un eccesso di penalità per i casi di contravvenzione di cui si parla.

Vorrei, tuttavia, ricordare che le contravvenzioni riguardanti la fabbricazione e il commercio delle armi sono considerate dal codice penale con una casistica più dettagliata, che in questo disegno di legge non è prevista: infatti, nel codice penale, le sanzioni sono diverse a seconda che si tratti di fabbricazione, di detenzione, di mancata denuncia, ecc. La difficoltà del disegno di legge in discussione consiste nel fatto che esso prevede un unico tipo di sanzione, che il giudice deve erogare, secondo un criterio discrezionale.

Pertanto, io potrei essere favorevole, qualora si volesse fare una casistica, a stabilire una diversa sanzione per gli articoli 1 e 3 rispetto all'articolo 2.

Però, la eliminazione dell'arresto nei confronti di colui che contravviene alla disposizione dell'articolo 2 mi pare veramente eccessiva, perché non si può non considerare come la responsabilità del costruttore sia ben diversa da quella del detentore abusivo o di colui che non adempie all'obbligo della denuncia.

Qui si presentano, a mio giudizio, due possibilità: o si accetta puramente e semplicemente l'emendamento proposto dal relatore, lasciando così al giudice un certo potere discrezionale, oppure si graduano nella legge i diversi casi di contravvenzione, fissando le penalità.

In linea di massima, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal relatore, perché è piuttosto semplice e dà al giudice la possibilità di punire a seconda del tipo di contravvenzione.

Se poi la Commissione intendesse andare in diverso avviso rispetto alla proposta del relatore, allora, in ogni caso, bisognerebbe mantenere la pena dell'arresto nei casi di costruzione non autorizzata degli apparati.

Il concetto da cui parte il disegno di legge è che questi ordigni, per quanto tendano alla eliminazione di certe armi, sono armi anche essi e per questo costituiscono un pericolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, apparati rivelatori magnetici portatili e comunque idonei alla ricerca nel terreno di parti metalliche o di disuniformità del terreno stesso, deve farne denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La cessione, vendita o distruzione dei suddetti apparati deve essere segnalata all'ufficio o comando indicati nel comma precedente entro trenta giorni dall'evento.

Le denunce e le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente dagli interessati. Gli uffici e i comandi incaricati di riceverle ne prendono nota in appositi registri, rilasciando, nel secondo caso, regolare ricevuta con gli estremi dell'avvenuta registrazione».

PAGLIUCA. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore, ma propongo che l'arresto sia comminato per le contravvenzioni dolose, applicando l'ammenda nei casi di contravvenzione a titolo colposo. In questo modo si vincolerebbe anche il giudice.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è possibile accogliere questo concetto, perché dovremmo cambiare il codice penale!

CORONA GIACOMO. Se noi accettassimo il concetto espresso dall'onorevole Pagliuca, non faremmo bella figura nemmeno come giuristi di fronte a colui che fosse chiamato ad interpretare ed applicare questa legge.

Noi dobbiamo tener presente che ci troviamo in un campo piano nel quale non si può andare al di là della pura e semplice contravvenzione, e quindi non dobbiamo far altro che graduare la misura della pena detentiva nell'ipotesi contravvenzionale, che taluno vorrebbe completamente esclusa ed altri vorrebbe graduarla.

È vero che ci sono delle ipotesi contravvenzionali punite con l'ammenda e non anche con l'arresto; è vero anche che nelle contravvenzioni non è necessaria l'indagine sul dolo, ma è altrettanto vero che quasi tutte le contravvenzioni consentono una graduazione di gravità, altrimenti non si comprenderebbe come in quasi tutti i casi esista, per peculiare caratteristica, l'alternativa fra arresto e ammenda.

Per questi motivi, io credo che sia opportuno dare un certo potere discrezionale al giudice, il quale esaminerà la fattispecie in tutte le sue sfumature, anche psicologiche, e potrà, di volta in volta, giudicare se il fatto imputato riveste tale gravità da reclamare e giustificare l'erogazione dell'arresto o se invece, per le condizioni di fatto in cui è avvenuto e per la sua entità, non debba erogarsi magari il minimo della contravvenzione, che mi pare sia di poche centinaia di lire.

GUADALUPI. Sono lieto che alcune mie osservazioni abbiano dato luogo a tanti

chiarimenti. È evidente che su alcuni punti ci siamo intesi; ed è per questo motivo che io insisto sulla mia posizione. Le stesse dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario confermano che esiste una diversa posizione di responsabilità: un conto è fabbricare, un conto è detenere, un conto è, infine, impiegare un ordigno che non è abbastanza pericoloso...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Può essere pericoloso per imperizia...

GUADALUPI. Non ho mai udito un tecnico che abbia definito quegli strumenti equivalenti ad armi da guerra.

E allora desidero prendere lo spunto da ciò, per fare una richiesta che a me sembra giustificata dal fatto che noi, membri della Commissione difesa, abbiamo necessità di approfondirci sul piano tecnico delle attività militari. Desidero far sapere all'onorevole Sottosegretario che noi non siamo molto soddisfatti del fatto che, in occasione delle recentissime esercitazioni navali nello scacchiere Mediterraneo, la nostra Commissione non sia stata neppure invitata dal Ministro della difesa, mentre un gruppo di parlamentari ha avuto il piacere di andare a rappresentare il Parlamento. Nessuno di noi, e neppure il Presidente, credo, ha avuto un biglietto di invito.

Questa mia dichiarazione potrebbe sembrare fuor di luogo, ma non lo è ove si consideri che noi molte cose le conosciamo soltanto per quel che ne leggiamo o ne sentiamo dire. E nel caso specifico, ad esempio, se io potessi rendermi conto della pericolosità degli apparecchi, di cui tratta il disegno di legge, sarei dispostissimo ad affermare che di tale pericolosità è necessario tener conto

Ma mi sia consentito, per ora, di non credere a tale pericolosità, avendola i tecnici esclusa. Il pericolo non sta nell'uso dell'apparecchio o nell'imperizia relativa all'uso dello strumento; ma il pericolo è insito nel reperimento e nel conseguente recupero della mina o di altro ordigno analogo.

Ora, un magistrato sprovveduto o meno accorto, forte della nostra interpretazione, potrebbe applicare la pena massima dell'arresto per sei mesi, perché la Commissione difesa, in sede legislativa, avrebbe dichiarato arma da guerra lo strumento magnetico rivelatore di mine!

Io sono della tesi dell'onorevole Sottosegretario e perfezionerei l'emendamento Priore, stabilendo per i contravventori di cui all'articolo 1 l'ammenda da 20.000 a 40.000 lire; per i contravventori di cui all'articolo 2 l'ammenda da 40.000 a 60.000 e per i contravventori di cui all'articolo 3 la stessa ammenda prevista per l'articolo 1.

In questo modo eviteremmo di lasciare arbitro il giudice di un'interpretazione che potrebbe anche non essere la più perfetta.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole Guadalupi ha dichiarato di essere d'accordo con me; però io non ho dichiarato che intendo ridurre la penalità soltanto ad un'ammenda diversamente graduata. Io ho dichiarato che, qualora si volesse giungere a precisare una casistica, io sarei d'accordo, ma l'arresto dovrebbe rimanere nei confronti dei costruttori.

Comunque, io ho espresso un parere iniziale. Il Governo, poiché ritiene equivalenti la tesi del relatore e quella di disciplinare i diversi casi, si rimette alle decisioni della Commissione, purché l'arresto non sia escluso per quanto riguarda la costruzione degli apparecchi.

GUERRIERI FILIPPO. Poiché il giudice può, più compiutamente, giudicare della gravità del fatto, io sono del parere del relatore Pertanto manterrei immutati i primi tre articoli ed apporterei all'articolo 4 l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« La costruzione, riparazione e vendita degli apparati indicati nel primo comma dell'articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I, capo terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La licenza anzidetta è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 5.000.

Gli esemplari di nuova fabbricazione sono soggetti alle norme dello stesso articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« È fatto divieto ai possessori di apparati rivelatori magnetici di impiegare gli stessi nella ricerca di ordigni esplosivi di qualsiasi genere, interrati o meno, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa ».

PAGLIUCA. Propongo che l'articolo 3 sia così modificato.

« È vietata la rimozione di ordigni esplosivi di qualsiasi genere, interrati o meno, ed

è vietato altresì l'uso di apparati rivelatori magnetici per la ricerca di tali ordigni, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa ».

Noi non ci dobbiamo preoccupare soltanto della sorte di questi apparati, ma anche della rimozione degli ordigni esplosivi, che è notoriamente quanto mai pericolosa.

GUADALUPI. Noi non siamo favorevoli a questo emendamento che creerebbe confusione nell'accertamento del diritto a pensione. Tutta l'infortunistica civile è basata essenzialmente sui residuati di guerra: migliaia di casi si sono verificati, dal 1945 ad oggi, provocati da involontarie rimozioni di ordigni esplosivi e moltissime sono state le vittime. Poiché tutte le zone d'Italia sono state infestate dai campi di mine, se noi inseriamo un concetto del genere in questa legge, veniamo a dare un argomento di più, a colui che dovrà interpretarla. per ridurre i già ridotti diritti a pensione per infortunio civile.

PRIORE, *Relatore*. Sono del parere dell'onorevole Guadalupi. e insisto perché l'articolo sia mantenuto nella sua attuale formulazione.

PAGLIUCA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 che è così formulato:

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 50.000.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 2 si incorre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 10 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1953, n. 112 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000 ».

GUADALUPI. Noi voteremo contro questo articolo così come esso è formulato e facciamo osservare che non v'è proporzione fra l'entità dell'arresto e quella dell'ammenda. Noi preferiremmo che l'arresto non fosse per nulla contemplato.

Propongo, pertanto, di sostituire il primo comma con il seguente:

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 80.000 ».

DANTE. Giustamente ha ricordato l'onorevole Guadalupi che la maggior parte dell'infortunistica civile è legata ai residuati di guerra, è altrettanto vero, tuttavia, che vi sono dei delitti che hanno le radici proprio nei residuati di guerra. Proprio alcuni giorni fa, ignoti depositarono una mina sotto l'autocarro di un trasportatore di pesce, facendolo saltare in aria, con gravissimi danni anche alle abitazioni vicine: fu evidente il motivo della concorrenza di mestiere.

Ora, la possibilità che i residuati di guerra capitino nelle mani di malintenzionati deve certamente preoccupare il legislatore. Per questo motivo io sono contrario all'emendamento proposto dal Relatore, ed anzi io desidererei che la pena fosse inasprita e nella qualità e nella quantità.

Io convengo che possono esservi anche dei casi insignificanti; tuttavia, desidero ricordare, a proposito dell'uso e del porto delle armi, un manifesto affisso dal comando alleato, quando esso si installò nel nostro suolo. Esso diceva che chiunque fosse stato trovato in possesso di armi sarebbe stato punito con la pena di morte; in casi particolari sarebbe stato punito con la detenzione e in altri ancora con la multa.

A me quelle distinzioni parvero giuste: poteva benissimo incappare nei rigori della legge un cacciatore sprovvisto di permesso di caccia!

Ecco perché io sono del parere di mantenere le due penalità congiunte: il magistrato vedrà come dovrà applicarle. E in questo senso io propongo il seguente emendamento al 1° comma dell'articolo 4:

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 200.000. In casi di particolare gravità il giudice può applicare le pene congiuntamente ».

Inoltre, poiché noi dobbiamo preoccuparci della reperibilità di simili apparecchi in tempo di guerra, io propongo ancora un

emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo, nel seguente senso:

« In caso di guerra, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli precedenti sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Dante, avendo inteso di dare al provvedimento stesso un carattere di normalità e non di legislazione eccezionale, carattere che verrebbe ad avere ove si eccedesse nell'applicazione della pena detentiva. Tant'è che si è evitato di qualificare – come si stava verificando in una fase delle discussioni in proposito fra i Ministeri della giustizia e della difesa – la detenzione abusiva di questi apparecchi come delitto, mantenendola nei limiti di un fatto contravvenzionale. Mi pare perciò che sia opportuno conservare al provvedimento questo carattere.

Per quanto riguarda l'ammontare massimo dell'ammenda, non si può andare contro la sistematica legislativa, che prevede, appunto, per casi simili, un massimo di lire 80.000, massimo che il giudice può, in casi di particolare gravità, triplicare.

CLOCCHIATTI. Per le ragioni esposte dall'onorevole Guadalupi, sia in sede di discussione generale sia nei successivi interventi, noi voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Dante mantiene l'emendamento ?

DANTE. Poiché il Governo ha chiarito quale significato intende dare al provvedimento e poiché la responsabilità grava sul Governo, non insisto sulla prima parte del mio emendamento, senza tuttavia deflettere dai motivi che lo avevano ispirato.

GUADALUPI. Noi possiamo apprezzare alcune considerazioni, ma non quella che la Commissione, in sede legislativa, debba spogliarsi dei suoi poteri. È apprezzabile il pensiero del Governo, ma soprattutto decisivo è il pensiero della Commissione. Per questa ragione noi prendiamo atto del ritiro dell'emendamento da parte dell'onorevole Dante, riaffermando che le leggi non le fa il Governo, ma la Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Questo è pacifico.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non v'è dubbio su ciò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Dante, nella seguente formulazione:

« In casi di particolare gravità, il giudice può applicare le pene congiuntamente ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Guadalupi.

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 80.000 ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarei stato favorevole, se per l'ipotesi di cui all'articolo 2 fosse stato mantenuto l'arresto. Alla formulazione proposta io mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guadalupi.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore:

« *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000 ».

DANTE. Chiedo all'onorevole Priore se, in casi particolari, il giudice può essere autorizzato ad applicare la pena congiuntamente.

GUADALUPI. Questa è una domanda insidiosa, che non ha più senso in questo momento. Poteva avere una ragione d'essere qualora avessimo potuto rispondere anche noi. Adesso è insidiosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Priore, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, che risulta così modificato:

«Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 2 si incorre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 10 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Dagli obblighi e divieti previsti dalla presente legge sono esenti i Corpi armati dello Stato e gli enti all'uopo autorizzati ».

GUADALUPI. Desidereremmo conoscere, dall'onorevole rappresentante del Governo quali sono gli enti autorizzati, a cui l'articolo si riferisce.

SULLO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non sono qui in grado di fornire l'elenco completo. Comunque, sono disposto a fornirlo in altra occasione. Del resto, parlando di « enti all'uopo autorizzati », si ammette la possibilità che possano sorgerne anche per disposizioni successive.

GUADALUPI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, ma la mia richiesta era intesa principalmente a conoscere che specie di autorizzazione occorre per gli enti a cui accenna l'articolo 5: autorizzazione prefettizia, ministeriale, del Presidente della Repubblica ? E la mia richiesta muove dalla preoccupazione della speculazione di profittatori che, specializzatisi in questo settore di attività, sottraggono milioni allo Stato e causano la perdita di tante vite umane.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ritengo che l'onorevole Guadalupi sia stato indotto in errore dalla formulazione dell'articolo 5. La relazione ministeriale è più specifica, e parla di istituzioni autorizzate. Posso aggiungere che, con questo disegno di legge, è la prima volta che si impone l'autorizzazione specifica ad enti privati.

L'articolo 5 può considerarsi pleonastico, perché ripete quanto già stabilito nell'articolo 3.

Comunque, potrò dare in altra sede informazioni più dettagliate; oggi posso assicurare che proprio in virtù di questa legge diverrà operante la disciplina nei confronti dei privati.

DANTE. Vorrei, in questa occasione, rivolgere viva preghiera al Governo perché provveda alla bonifica dei terreni dalle mine, dai proiettili e dai residuati di guerra in genere.

Esistevano delle squadre anti-mine, che ora sono state smobilitate, mentre ancora ci sono tanti terreni pieni di bombe a mano e di mortai, di mine e di proiettili, che costituiscono un pericolo permanente.

È, questa, un'esigenza veramente sentita, tanto più che non passa giorno che la cronaca non abbia a registrare un triste episodio, conseguenza del ritrovamento dei residuati di guerra.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Accolgo l'invito dell'onorevole Dante, e sarò ben lieto di provvedere a seguito di segnalazioni specifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cuttitta: Ricostituzione del servizio tecnico del Genio militare. (487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cuttitta sulla ricostituzione del servizio tecnico del Genio militare.

Ritengo che, per deferenza verso il presentatore che è assente e che a suo tempo mi manifestò il desiderio che la discussione avvenisse in sua presenza, sia il caso di rinviare alla prossima seduta l'esame della proposta di legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La proposta dell'onorevole Cuttitta investe una particolare materia che è oggetto di studio da parte del Governo nel quadro ben più vasto di tutto l'ordinamento. Il rinvio, pertanto, è gradito al Governo. Tuttavia, in considerazione di quanto ho detto, vorrei rivolgere preghiera alla Presidenza ed alla Commissione di accordare un rinvio a lunga scadenza, onde consentire al Governo uno studio approfondito della complessa materia e la presentazione di un suo disegno di legge in proposito. Rinviando l'esame soltanto alla prossima seduta, il Governo sarebbe poi costretto a chiedere un ulteriore rinvio.

LATANZA. Sono d'accordo sul rinvio proposto dal Presidente: ma un rinvio a breve scadenza e non motivato; o, se mai, con la motivazione di rendere una cortesia ad un collega. Non posso accogliere la motivazione enunciata dal rappresentante del Governo perché la questione diverrebbe molto più grave ed importante.

Credo che verremmo a trovarci in una situazione desolante se, in occasione di discussioni di proposte di legge di iniziativa parlamentare, il Governo venisse ogni volta a chiederci un lungo rinvio della discussione, per il motivo che ha allo studio un provvedimento analogo.

Pertanto, mi dichiaro favorevole al rinvio, ma nel senso suggerito dal Presidente.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero precisare che io ho parlato

specificatamente di questo problema e di questa proposta di legge: ciò non significa che il Governo intenda adottare sempre questo sistema.

Sono disposto a dare ampia motivazione alla Commissione delle ragioni che mi hanno indotto a chiedere il rinvio e delle prime conclusioni cui si è pervenuti in sede di commissione di studio per quanto riguarda i servizi tecnici.

Io non ho voluto mancare di cortesia verso il collega Cuttitta; ho voluto semplicemente informare fin d'ora la Commissione che, nel momento in cui si discuterà della questione, il Governo, per motivi di merito, chiederà un rinvio, per consentire lo studio generale della questione.

Per un atto di delicatezza verso il collega Cuttitta, io non insisto oggi sulla richiesta di un rinvio di merito.

FOLCHI, *Relatore*. Se il rinvio ha la motivazione enunciata dal Presidente, e che in questo momento mi pare sia stata confermata anche dal rappresentante del Governo, poiché le mie considerazioni riguardano il fondo del problema, rinuncio ad esprimere in questo momento il mio pensiero, come relatore del provvedimento.

PRESIDENTE. Allora, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (1297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Guerrieri Filippo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano, in dipendenza della guerra 1940-45, è stata preventivata la spesa complessiva di 1 miliardo e 800 milioni.

250 milioni furono stanziati nel bilancio 1951-52, con la legge 23 febbraio 1952, n. 124; 500 milioni furono stanziati nell'esercizio 1953-54, con la legge n. 337 del 15 maggio 1954. Con il disegno di legge oggi al nostro esame, si propone l'autorizzazione ad una spesa straordinaria di altri 250 milioni. Detta somma è già prevista negli stanziamenti per l'esercizio 1954-55 e sarà ottenuta mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Dato anche il carattere ed il significato altamente morale della legge, prego i colleghi di volerla approvare. Sarà un altro atto di omaggio che noi faremo, anche sotto questa forma, alla memoria di tutti i nostri fratelli Caduti, mentre sarà un conforto per le loro famiglie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Siamo d'accordo, per le ragioni già espresse in occasione della discussione delle due precedenti leggi cui ha accennato l'onorevole relatore.

Facciamo, però, osservare che, in pratica, il Commissariato nazionale non tiene conto delle condizioni di particolare disagio in cui versa la stragrande maggioranza delle famiglie dei caduti, tanto che l'erogazione dei contributi avviene in misura modestissima, addirittura irrisoria.

Nella mia qualità di amministratore comunale, ho avuto la possibilità di accertare che, in un solo anno, il comune di Brindisi ha dovuto contribuire per diverse decine di migliaia di lire in favore di famiglie di militari Caduti, alle quali il Commissariato aveva dato contributi molto modesti.

Ora, io non intendo presentare né un emendamento né un ordine del giorno: desidero soltanto rivolgere al Sottosegretario una raccomandazione, perché inviti il Commissariato a tener conto delle condizioni economiche di quelle famiglie che debbono provvedere alla traslazione ed alla sistemazione delle salme dei loro cari Caduti.

Chi è caduto per la Patria ha il diritto di essere aiutato da noi. I comuni, all'occorrenza, possono anche intervenire con qualche integrazione, ma chi deve provvedere siamo noi. E, soprattutto, non dobbiamo permettere discriminazioni politiche, perché si sono verificati casi di famiglie che non hanno avuto il contributo sufficiente neppure a coprire le spese per la traslazione, mentre altre ne hanno avuto in misura superiore. E ricordiamoci,

infine, che le onoranze ai nostri Caduti non si debbono intendere limitate alla semplice traslazione delle loro salme!

PRIORE. Concordo con la proposta del relatore, nel senso che questo disegno di legge merita la nostra approvazione; sono, tuttavia, ugualmente d'accordo, per cognizione personale, con quanto ha detto l'onorevole Guadalupi, senza però entrare nel merito politico delle sue osservazioni.

Sono convinto che non tutte le famiglie ricevono quanto dovrebbero ricevere, e ritengo che l'osservazione fatta per il comune di Brindisi potrebbe estendersi a molte altre città dell'Italia meridionale.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. La raccomandazione che l'onorevole Guadalupi ha rivolto al Governo è contenuta in una precisa disposizione di legge, la quale stabilisce che la misura del contributo deve essere stabilita in rapporto alle condizioni economiche del richiedente, e tenendo altresì conto dell'ubicazione della località dove la salma deve essere tumulata.

Ritengo che, se mai, debba raccomandarsi al Governo di esigere l'applicazione della predetta disposizione di legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Fin dai primi mesi in cui sono stato nominato Sottosegretario di Stato per la difesa, ricordo che, da parte del mio Ministero, sono state esercitate pressioni presso il Ministro dei trasporti, al fine di ottenere una riduzione del 50 per cento sui trasporti delle cassette-ossario entro il territorio metropolitano. Il Ministro dei trasporti ha aderito alla richiesta. Mi consta che il contributo dato dal Commissariato nazionale è sempre sufficiente per pagare il rimanente 50 per cento dal luogo di frontiera al più lontano centro d'Italia. Se vi sono dei casi in cui ciò non avviene, mi si diano i dati, ché anche questa è una forma di collaborazione. Debbo aggiungere che ciò avviene da epoca abbastanza recente, cioè da 5-6 mesi.

Questo è uno degli aspetti del problema.

L'altro riguarda il reperimento della salma all'estero ed il suo trasporto su ferrovie di Stati stranieri. È chiaro che, in questi casi, non si può intervenire fino al punto da coprire la spesa totale, perché allora il provvedimento che stiamo esaminando non sarebbe certo sufficiente, ma ne occorrerebbe uno molto più consistente.

Il privato dovrebbe attendere che il reperimento e la traslazione dall'estero venga fatta dal Commissariato: poi, una volta rientrata la cassetta-ossario in Italia, provvederà a farla proseguire per la città di origine.

GUADALUPI. È proprio qui il punto! Quando le cassette-ossario giungono a Bari, l'intera cittadinanza manifesta il suo tributo di reverenza e di onore; ma quando quelle stesse cassette debbono raggiungere i cimiteri della patria di origine del Caduto, è necessario l'intervento del comune....

DANTE. È vero!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Secondo le disposizioni impartite, e a norma delle leggi vigenti, il trasporto viene in definitiva ad essere a totale carico dello Stato, fra la riduzione accordata dalle ferrovie e il contributo del Commissariato per le onoranze!

GUADALUPI. Ciò può essere valido per il trasporto in ferrovia, ma per le onoranze funerarie, per i loculi?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Generalmente, per le onoranze provvedono i vari enti ed associazioni.

Comunque, accetto la raccomandazione dell'onorevole Guadalupi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-1945 nonché dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1954-55, la spesa di lire 250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici ». (1153):

Presenti 37
Astenuto 1
Votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 23
Voti contrari 13

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 ». (1297):

Presenti 37
Astenuto 1
Votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*)

Hanno preso parte alla votazione:

Bardini, Baresi, Barontini, Bettinotti, Biasutti, Bonomelli, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo Dante, De Meo, Fadda, Fanelli, Folchi, Foresi, Gelmini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latanza, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Saccenti, Sangalli, Scappini, Villa e Viola.

Si è astenuto:

Greco.

È in congedo:

Negrari.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI